

## **ABSTRACT**

OGGETTO: PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità da reato degli enti - Diritti di difesa – Istanza di riesame avverso decreto di sequestro preventivo - Atto formale di costituzione - Necessità – Condizioni – Riesame proposto da difensore nominato da rappresentante dell'ente indagato o imputato del reato presupposto – Inammissibilità - Sussistenza.

In tema di responsabilità da reato degli enti, le Sezioni unite hanno affermato i seguenti principi:

- è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lgs 231/2001, a condizione che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dall'art. 57 del decreto legislativo medesimo;

- è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, stante il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 231/2001.

**Sez. U., n. 33041 del 28 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), ric. Gabrielloni**

**Pres. G. Santacroce, Est. M. Vessichelli**

Red.: Pietro Molino